

Liguria

L.R. 7-10-2009 n. 40

Testo unico della normativa in materia di sport.

Pubblicata nel B.U. Liguria 7 ottobre 2009, n. 17, parte prima.

TITOLO V

Esercizio di attività motorio-ricreative

Art. 32

Requisiti degli impianti. Apertura ed esercizio (7).

1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato regionale di cui all'articolo 8, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d'impresa.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:

- a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliate;
- b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività ivi svolta;
- c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l'altro:

- a) i requisiti degli impianti;
- b) le modalità e le procedure per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività in luogo delle autorizzazioni (8);
- c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca dell'esercizio dell'attività (9);

4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.

5. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, a dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei seguenti requisiti (10):

- a) conformità dell'impianto al regolamento di cui al comma 1;
- b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
- c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;
- d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo

equivalente nell'ambito dell'Unione Europea;

e) istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni, eventualmente praticate nell'impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).

6. I titolari degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al Comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione, ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, che deve, tra l'altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto (11).

7. L'esercizio dell'attività è sospeso o revocato nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 5 (12).

---

(7) Rubrica così sostituita dall'*art. 1, comma 2, L.R. 3 agosto 2010, n.12*. Il testo originario era così formulato: «Requisiti degli impianti ed autorizzazione.».

(8) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 3, L.R. 3 agosto 2010, n.12*.

(9) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, L.R. 3 agosto 2010, n.12*.

(10) Alinea così modificato dall'*art. 1, comma 5, L.R. 3 agosto 2010, n.12*.

(11) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 6, L.R. 3 agosto 2010, n.12*. Il testo originario era così formulato: «6. L'autorizzazione deve, tra l'altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell'impianto.».

(12) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 7, L.R. 3 agosto 2010, n.12*.

---